

**I782 - GARE PER SERVIZI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI INQUINANTI E/O PERICOLOSI PRESSO GLI ARSENALI DI TARANTO, LA SPEZIA ED AUGUSTA**

*Provvedimento n. 26687*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 luglio 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 25739 del 18 novembre 2015, di conclusione dell'istruttoria I782, con il quale è stato deliberato che le società Tecnosit S.r.l., TPS Taranto S.r.l., Società Industriale Meccanica ed Affini Navali – S.I.M.A.N. S.r.l., Maren S.r.l., Consorzio Chio.Me, Serveco S.r.l., Coibesa Thermosound S.p.A., Technomont Taranto S.r.l. in liquidazione, Co.m.e.r.i.n. S.r.l., Work Service S.r.l., Metalblok S.r.l. e S.a.i.t. S.p.A. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO che per le violazioni accertate, in ragione della gravità e durata delle infrazioni, è stata, tra l'altro, disposta a carico della società Coibesa Thermosound S.p.A. (nel seguito anche "Coibesa") l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 343.188,00 euro.

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 18 maggio 2017, n. 3016, depositata in data 21 giugno 2017 (di seguito anche "la sentenza"), con cui è stato accolto in parte l'appello presentato dalla società Coibesa avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 8506/2016, confermativa del citato provvedimento dell'Autorità n. 25739, limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Consiglio di Stato, "*in forza ex art. 134, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., che riconosce in materia la giurisdizione del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito*", ha ritenuto che "*la misura della sanzione pecuniaria comminata dall'AGCM va ridotta del 70%*";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3016 del 18 maggio 2017 a rideterminare l'importo della sanzione irrogata con il provvedimento n. 25739/2015 nei confronti della parte ricorrente, in attuazione del parametro di quantificazione statuito dal giudice amministrativo nell'esercizio della sua cognizione estesa al merito;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che in conformità alle indicazioni del giudice amministrativo nella sentenza in discorso, l'importo della sanzione irrogata a Coibesa con il provvedimento n. 25739/2015, pari a 343.188,00, deve essere ridotto nella misura del 70%.

CONSIDERATO che in applicazione di tale parametro di quantificazione definito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 18 maggio 2017, n. 3016, l'importo finale della sanzione da irrogare a Coibesa Thermosound S.p.A. per la condotta accertata con il provvedimento n. 25739 del 18 novembre 2015 risulta pari a 102.956,40 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

### DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Coibesa Thermosound S.p.A. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 25739 del 18 novembre 2015 è rideterminata nella misura di 102.956,40 euro.

La sanzione amministrativa pecuniaria indicata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

---

sensi dell'articolo 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**1806 - AFFIDAMENTO APPALTI PER ATTIVITÀ ANTINCENDIO BOSCHIVO**

*Provvedimento n. 26688*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 luglio 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 14 marzo 2017, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti delle società Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. (già Inaer Aviation Italia S.p.A.), Airgreen S.r.l., Elifriulia S.r.l., Heliwest S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Star Work Sky S.a.s. e dell'Associazione Elicotteristica Italiana (AEI) per accertare l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE, avente ad oggetto la limitazione del reciproco confronto concorrenziale ai fini dell'aggiudicazione di procedure di gara per l'affidamento dei servizi di elisoccorso (HEMS) e anti-incendio boschivo (AIB), nonché per l'affidamento degli altri servizi di lavoro e trasporto aereo mediante elicottero. Tale condotta collusiva e spartitoria risulterebbe essere stata posta in essere anche nell'ambito e per il tramite dell'AEI, di cui tutti gli operatori Parti del procedimento risultano essere soci;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, le evidenze acquisite nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, nelle date del 21 e 22 marzo 2017, presso le sedi delle società Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. (già Inaer Aviation Italia S.p.A.), Airgreen S.r.l., Elifriulia S.r.l., Heliwest S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Star Work Sky S.a.s.;

CONSIDERATO che dalla documentazione acquisita in sede ispettiva è emerso che in sede associativa AEI, quantomeno nell'arco temporale 2003-2017, è stato definito annualmente un "prezzario" concernente i prezzi dell'offerta dei servizi di lavoro e trasporto aereo mediante elicottero, recante un listino dei prezzi per minuto di volo, differenziati per tipologia di elicottero e tipo di impiego ("*Posizionamento*", "*Lavoro aereo*" e "*Trasporto Personale*"). I prezzi definiti nel listino sono quelli, futuri, da applicarsi per tutto l'anno in corso (e fino alla nuova approvazione del listino);

CONSIDERATO che, nell'attività di definizione dei riferiti prezzari concernenti l'attività di trasporto e lavoro aereo risulta coinvolta, oltre alle sette società già Parti del procedimento, anche la società Air Corporate S.r.l., associata all'AEI e attiva nella prestazione delle menzionate attività di trasporto e lavoro aereo in favore di clientela privata e che, in ragione del ruolo ricoperto in ambito associativo da tale società e dai relativi esponenti, non può escludersi che la stessa possa essere coinvolta anche nelle pratiche collusive riguardanti le procedure di gara per l'affidamento

dei servizi di elisoccorso (HEMS) e anti-incendio boschivo (AIB), nonché per l'affidamento degli altri servizi di lavoro e trasporto aereo mediante elicottero;

RITENUTO che la documentazione agli atti risulta far emergere come la definizione e diffusione di tale prezzario fosse volta ad influenzare le variabili economiche relative alle gare pubbliche e all'offerta dei servizi di lavoro e trasporto aereo nei confronti della clientela privata;

CONSIDERATO che il capitale sociale della società Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. (già Inaer Aviation Italia S.p.A.), Parte del procedimento, risulta detenuto interamente dalla società Babcock Mission Critical Services International SA e che, in ragione di ciò, può ritenersi sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. (già Inaer Aviation Italia S.p.A.) a Babcock Mission Critical Services International SA;

CONSIDERATO che il capitale sociale della società Air Corporate S.r.l. risulta detenuto, per la quasi totalità, dalla società AIRI S.r.l. e che, in ragione di ciò, può ritenersi sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società Air Corporate S.r.l. ad AIRI S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere sotto il profilo oggettivo l'istruttoria alla condotta relativa alla fissazione, nell'ambito dell'associazione, dei prezzi concernenti l'attività di trasporto aereo e di lavoro aereo, anche al fine di condizionare la definizione delle variabili economiche nelle gare pubbliche per l'affidamento dei servizi HEMS e AIB e nella prestazione delle attività di trasporto e lavoro aereo in favore di clientela privata;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere sotto il profilo soggettivo l'istruttoria, per le motivazioni anzidette, anche alle società Air Corporate S.r.l., AIRI S.r.l. e Babcock Mission Critical Services International SA;

#### DELIBERA

a) di estendere oggettivamente il procedimento I/806, avviato in data 14 marzo 2017, anche alla condotta relativa alla fissazione, nell'ambito dell'Associazione Elicotteristica Italiana, dei prezzi concernenti l'attività di trasporto aereo e di lavoro aereo al fine di condizionare la definizione delle variabili economiche nelle procedure di gara per l'affidamento dei servizi HEMS e AIB e nella prestazione delle attività di trasporto e lavoro aereo in favore di clientela privata;

b) di estendere soggettivamente il procedimento I806, avviato in data 14 marzo 2017, alle società Air Corporate S.r.l., AIRI S.r.l. e Babcock Mission Critical Services International SA;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Lupi;

d) la fissazione del termine di giorni trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali di Air Corporate S.r.l., di AIRI S.r.l. e di Babcock Mission Critical Services International SA o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità dai legali rappresentanti di Air Corporate S.r.l., di AIRI S.r.l. e di Babcock Mission Critical Services International SA o da persone da essi delegate;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**1813 - RESTRIZIONI ALLE VENDITE ON LINE DI STUFE***Provvedimento n. 26693*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 luglio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTI il Regolamento n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 e gli Orientamenti sulle restrizioni verticali n. 2010/C 130/01;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 17 maggio 2017, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Cadel S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE, in relazione alle condizioni commerciali relative alle vendite *online* applicate da tale società nei rapporti verticali con la propria rete di distributori;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso dell'accertamento ispettivo effettuato, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 287/90, in data 23 maggio 2017 presso la sede della società Cadel S.r.l.;

CONSIDERATO che, ad esito di una riorganizzazione del gruppo MCZ, dal 1° gennaio 2016 la società Cadel S.r.l. - precedentemente controllata direttamente dalla capogruppo (denominata prima MCZ Group e ora Zanette Group S.p.A.) - risulta indirettamente controllata dalla capogruppo per il tramite di altra società, MCZ Group S.p.A (in precedenza denominata Linea Fuoco S.p.A.), il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla capogruppo;

CONSIDERATO che emerge un coinvolgimento della capogruppo Zanette Group S.p.A., (già MCZ Group S.p.A.) nonché dalla controllata MCZ Group S.p.A. (già Linea Fuoco S.p.A.) nella definizione delle politiche commerciali della società Cadel S.r.l. oggetto del procedimento;

CONSIDERATO che il gruppo MCZ è attivo nella produzione di stufe, caminetti ed inserti alimentati a legna, pellet e a gas, oltre che nella produzione di caldaie, bollitori, pannelli solari e cucine a gas ed elettriche anche attraverso i marchi MCZ, SERGIO LEONI, RED, J. CORRADI e ARCO;

CONSIDERATO, inoltre, che dalla documentazione in atti risulta che la capogruppo (ora Zanette Group S.p.A., già MCZ Group S.p.A.), anche per il tramite di MCZ Group S.p.A. (già Linea Fuoco S.p.A.), ha adottato, almeno a partire dal 2015, nei rapporti verticali con i propri distributori *online*, condizioni commerciali per le vendite *online* dei prodotti a marchio MCZ, RED, SERGIO LEONI, J.CORRADI e ARCO, consistenti nell'imposizione di prezzi minimi di vendita e nell'introduzione di limiti alle vendite anche di natura territoriale, fra cui i limiti alla validità della garanzia per i prodotti venduti all'estero;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere soggettivamente l'istruttoria nei confronti delle società Zanette Group S.p.A. e MCZ Group S.p.A.;

RITENUTO, inoltre, necessario estendere oggettivamente l'istruttoria alle politiche commerciali relative alle vendite *online*, adottate almeno a partire dal 2015, dalla capogruppo (ora Zanette Group S.p.A. già MCZ Group S.p.A.), anche per il tramite di MCZ Group S.p.A. (già Linea Fuoco S.p.A.), nell'ambito dei rapporti con i distributori dei prodotti a marchio MCZ, RED, SERGIO LEONI, J.CORRADI e ARCO, suscettibili di configurare violazioni dell'art. 101 TFUE, in quanto volte a limitare lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo citato;

#### DELIBERA

a) di estendere soggettivamente il presente procedimento alle società Zanette Group S.p.A. e MCZ Group S.p.A.;

b) di estendere oggettivamente il presente procedimento alle politiche commerciali relative alle vendite *online*, adottate almeno a partire dal 2015, da Zanette Group S.p.A. anche per il tramite di MCZ Group S.p.A. nell'ambito dei rapporti con i distributori dei prodotti a marchio MCZ, RED, SERGIO LEONI, J.CORRADI e ARCO, volte a limitare lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo *online*;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giulia Cipolla;

d) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali del predetto soggetto, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---



## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### C12101 - F2i ER 1/SETTE SOCIETÀ DI VERONAGEST

Provvedimento n. 26684

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 luglio 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società F2i ER 1 S.p.A., pervenuta il 22 giugno 2017;

VISTI la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

#### I. LE PARTI

1. F2i ER 1 S.p.A. (di seguito, "F2i ER 1") è una società controllata da F2i – Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture ("Secondo Fondo"), istituito e gestito da F2i SGR S.p.A. ("F2i SGR"). F2i SGR è una società di gestione del risparmio, costituita nel 2007, attualmente attiva nella gestione di due fondi di investimento tra cui, oltre al Secondo Fondo, anche F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture ("Primo Fondo"; congiuntamente al Secondo Fondo, "Fondi F2i").

La strategia di investimento dei Fondi F2i si concentra in particolare su partecipazioni in imprese attive, principalmente in Italia, nei settori infrastrutturali, quali: generazione di energia elettrica; distribuzione di gas; gestione aeroportuale; progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici per istituzioni, imprese e pubbliche amministrazioni; fornitura di prestazioni socio-sanitarie e ospedaliere; gestione del servizio idrico integrato.

F2i SGR è interamente partecipata da 17 investitori istituzionali, nessuno dei quali è in grado di esercitare il controllo sulla società, in quanto in assenza di patti di sindacato di voto sono possibili maggioranze alternative (c.d. *shifting majorities*) in seno all'Assemblea. I primi tre soci (Cassa Depositi e Prestiti, Intesa San Paolo e Unicredit) detengono ciascuno il 14,01% del capitale sociale<sup>1</sup>.

Nel 2016 le società in portafoglio di F2i SGR hanno realizzato un fatturato in Italia pari a [1-2]<sup>2</sup> miliardi di euro.

2. Le società VRG Wind 129 S.p.A., VRG Wind 030 S.r.l., VRG Wind 040 S.r.l., VRG Wind 060 S.r.l., VRG Wind 819 S.p.A., VRG Wind 070 S.p.A. e VRG Wind 840 S.p.A. (di seguito anche, congiuntamente, le "Società Target") sono società di progetto attive esclusivamente in Italia nel

---

<sup>1</sup> Gli altri principali azionisti sono il gruppo Ardian (8,40%), Fondazione Cariplo (7,28%), China Investment Corporation (6,72%), National Pension Service of Korea (6,72%), Inarcassa (6,33%), Cassa Geometri (5,04%), Fondazione CR Torino (3,36%), Compagnia di San Paolo (3,36%).

<sup>2</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

settore della generazione e vendita all'ingrosso di energia elettrica da fonte eolica, mediante i propri parchi eolici siti in Calabria e in Sicilia.

Le Società Target sono controllate al 100% da Veronagest S.p.A. (di seguito, "Veronagest"), tranne nel caso della società VRG Wind 040 S.r.l., controllata da Veronagest al 56,20%<sup>3</sup>.

Il fatturato totale generato dalle Società Target nel 2016, interamente realizzato in Italia, è stato pari a 78,2 milioni di euro<sup>4</sup>.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione oggetto di comunicazione (di seguito anche solo, "l'Operazione") consiste nell'acquisizione da parte di F2i ER 1 da Veronagest del 100% del capitale sociale di VRG Wind 129 S.p.A., VRG Wind 030 S.r.l., VRG Wind 060 S.r.l., VRG Wind 819 S.p.A., VRG Wind 070 S.p.A. e VRG Wind 840 S.p.A., nonché del 56,21% del capitale sociale di VRG Wind 040 S.r.l.. Per effetto dell'Operazione, dal momento che l'acquirente è interamente detenuto dal Secondo Fondo, le Società Target saranno soggette al controllo indiretto dello stesso ed entreranno nel portafoglio di F2i SGR. L'operazione è condizionata ad alcune specifiche condizioni, tra cui l'ottenimento dell'autorizzazione (o comunque il mancato divieto dell'Operazione) da parte dell'Autorità.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione di alcune imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 499 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese delle quali è prevista l'acquisizione è stato superiore a 50 milioni di euro.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

### *I mercati rilevanti*

5. L'operazione in esame riguarda l'attività di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che rientra nell'ambito del più ampio settore della generazione di energia elettrica da fonti sia tradizionali sia rinnovabili. L'energia elettrica generata in Italia e quella importata definiscono, dal

---

<sup>3</sup> Il restante 43,79% è detenuto dalla società Wind 1 S.A..

<sup>4</sup> Nel dettaglio: VRG Wind 129 S.p.a. 6,1 milioni, VRG Wind 030 S.r.l. 14,4 milioni, VRG Wind 040 S.r.l. 7,4 milioni, VRG Wind 060 S.r.l. 15,8 milioni, VRG Wind 819 S.p.a. 8,6 milioni, VRG Wind 070 S.p.a. 18,3 milioni e VRG Wind 840 S.p.a. 7,6 milioni.

punto di vista merceologico, l'offerta all'ingrosso di energia destinata alla copertura del fabbisogno nazionale e quindi il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso<sup>5</sup>.

6. Dal punto di vista geografico, il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica è di dimensioni sovraregionali, sulla base di una suddivisione in macro-zone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna) dettata sia da vincoli di trasmissione che da differenze nella struttura dell'offerta, che si riflettono in differenze stabili nei prezzi di vendita dell'energia elettrica<sup>6</sup>.

I parchi eolici delle società oggetto di acquisizione nell'ambito dell'Operazione sono localizzati nelle Macro-zone Sud e Sicilia. F2i SGR opera a sua volta attraverso partecipazioni in società controllate nel mercato della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica nelle due Macro-zone menzionate.

Il mercato rilevante ai fini della valutazione della presente operazione è pertanto il mercato della generazione e vendita all'ingrosso di energia elettrica nelle Macro-zone Sud e Sicilia.

#### ***Effetti dell'operazione***

7. Nel mercato della generazione e vendita all'ingrosso di energia elettrica nelle Macro-zone Sud e Sicilia l'operazione ha effetti trascurabili, in quanto le parti possiedono quote scarsamente rilevanti in entrambe le Macro-zone. Sulla base dei dati del 2016, in termini di volumi, per la Macro-zona Sud, F2i SGR detiene una quota di mercato del [1-5%], mentre le Società Target detengono complessivamente una quota di mercato del [inferiore all'1%]. La quota di mercato detenuta da F2i SGR all'esito dell'Operazione sarà quindi del [1-5%].

Sempre sulla base dei dati del 2016 in termini di volumi, per la Macro-zona Sicilia, F2i SGR detiene una quota di mercato del [1-5%], mentre le Società Target detengono complessivamente una quota di mercato del [1-5%]. La quota di mercato detenuta da F2i SGR all'esito dell'Operazione sarà quindi del [1-5%].

8. In conclusione, l'operazione non appare in grado di incidere in maniera significativa sui mercati della vendita all'ingrosso di energia elettrica.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

---

<sup>5</sup> Cfr. *ex multis* AGCM C9962 – FINAVIAS-TRE\_TREJV, in Boll. n. 8/09 e C11166 – AXA Infrastructure Holding-Tre/Tre Solar Masseria Giorgini - TG Insite, in Boll. n. 32/11.

<sup>6</sup> Cfr. Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, febbraio 2005, in Boll. n. 6/05.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C12102 - ACCIAIERIE VENETE/LEALI STEEL-LAF***Provvedimento n. 26685*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 luglio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società Acciaierie Venete S.p.A., pervenuto in data 30 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Acciaierie Venete S.p.A. (di seguito, Acciaierie Venete) è una società, controllata da persone fisiche, attiva sia direttamente sia tramite imprese controllate, nella produzione e commercializzazione di prodotti in acciaio laminati a caldo e a freddo, con particolare riguardo ai prodotti siderurgici lunghi. Acciaierie Venete detiene l'intero capitale sociale di Borgo Valsugana Steel S.r.l. (di seguito, BVS), che individua una società costituita al fine di realizzare l'operazione in esame e, allo stato, in attiva.

Il fatturato realizzato da Acciaierie Venete nel corso del 2016 a livello mondiale è stato pari a circa 596 milioni di euro, conseguiti prevalentemente nella Unione Europea, di cui circa 446 milioni di euro realizzati in Italia.

Costituiscono oggetto dell'operazione tre rami di azienda di proprietà di Leali Steel S.p.A. (di seguito, Leali), società in concordato preventivo, che a sua volta detiene l'intero capitale sociale di LAF S.r.l (di seguito, LAF).

I tre rami d'azienda sono individuati: *i*) nel sito aziendale per la produzione di acciaio in billette, localizzato a Borgo (TN), di proprietà di Leali (di seguito, ramo d'azienda Borgo); *ii*) nel sito aziendale per la laminazione a caldo delle billette, localizzato a Odolo (BS), di proprietà di Leali (di seguito, ramo d'azienda Borgo) ; *iii*) nel sito aziendale per la verticalizzazione dei prodotti siderurgici, di proprietà di LAF (di seguito, ramo d'azienda LAF).

Il fatturato complessivamente realizzato, nel 2016, dai rami d'azienda oggetto di dell'operazione è stato pari, a livello mondiale, a circa 75 milioni di euro, di cui circa 61 milioni conseguiti in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione ha ad oggetto l'affitto, da parte di Acciaierie Venete, per il tramite di BVS, dei rami di azienda Odolo, Borgo e LAF, sopra descritti, in esito ad una procedura competitiva *ex* articolo 163 *bis* della legge fallimentare, avviata con decreto del Tribunale Ordinario di Trento, sez. fallimentare, in data 10 maggio 2017, nell'ambito della procedura di concordato preventivo n. 5/2017 di Leali.

La procedura competitiva indetta dal Tribunale, di cui BVS è risultata aggiudicataria, ha avuto, in particolare, ad oggetto l'affitto dei tre rami di azienda per la durata di un anno, senza possibilità di rinnovo tacito. Il contratto prevede, in favore di BVS, un diritto di prelazione all'acquisto

dell'azienda ai sensi degli artt. 104 bis, comma 5 della legge fallimentare e 3, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'individuazione del soggetto che acquisirà i rami d'azienda è, in ogni caso, subordinata all'espletamento, da parte del Tribunale di Trento, di una nuova procedura concorsuale ex 163 bis della l. fall. finalizzata alla vendita dei rami d'azienda.

A valle della nuova procedura concorsuale, i rami di azienda potranno, pertanto, formare oggetto di cessione ad un soggetto diverso da BSV.

Il contratto di affitto prevede, in tal senso, la possibilità di recesso anticipato da parte di Leali per il caso in cui, per effetto della nuova procedura concorsuale di vendita, i rami d'azienda siano ceduti a un soggetto diverso da BSV.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'affitto per la durata di un anno, con diritto di prelazione all'acquisto, dei rami di azienda Borgo, Odolo, e LAF, da Leali.

Conformemente ai precedenti resi dall'Autorità in casi simili al presente<sup>1</sup>, l'operazione, in quanto consiste nel mero affitto di rami d'azienda per un periodo limitato di tempo<sup>2</sup>, non è idonea a costituire una modifica duratura del controllo e non può essere qualificata come acquisizione di controllo di un'impresa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

La presenza nel contratto di affitto di un diritto di prelazione all'acquisto definitivo dei tre rami di azienda non è idonea a modificare tale qualificazione dell'operazione, atteso che l'esercizio del diritto di prelazione – con la conseguente acquisizione del controllo – risulta comunque condizionata al verificarsi di eventi futuri e incerti. L'individuazione del soggetto che acquisirà i rami d'azienda è, infatti, subordinata all'espletamento di una nuova procedura concorsuale ex 163 bis della l. fall. finalizzata alla vendita dei rami d'azienda.

Nel momento dell'eventuale aggiudicazione della nuova procedura concorsuale e dell'esercizio del diritto di prelazione da parte di BSV con acquisizione del controllo dei rami di azienda, sarà onere delle parti interessate verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la notifica dell'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non costituisce una concentrazione;

### DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

---

<sup>1</sup> Cfr., tra l'altro, il provv. n. 22087 del 3 marzo 2011, C10918 – Inaer NAER HELICOPTER ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' RICERCHE ESPERIENZE METEOROLOGICHE-RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' AEROFOTOGRAMMETRICA NAZIONALE, Boll. 1/2011.

<sup>2</sup> Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01), GUUE C 95/1 del 16 aprile 2008, punto 28.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1400 - CONSIP - FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE TRADIZIONALI PER LA CHIRURGIA GENERALE

Roma, 5 luglio 2017

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina predisposta da Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - Consip S.p.A. per una "*procedura aperta suddivisa in 15 lotti, per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di suture chirurgiche tradizionali destinate alla chirurgia generale per le pubbliche amministrazioni (ID1810)*", si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 giugno 2017, ha esaminato l'istanza.

Con riguardo alla disciplina relativa agli illeciti *antitrust* definitivamente accertati, il presente parere viene fornito limitatamente alle disposizioni che saranno inserite nella disciplina di gara, in considerazione delle modifiche introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, e che sono illustrate nel documento trasmesso e denominato "*Disciplina relativa ad illecito antitrust definitivamente accertato*".

L'Autorità ritiene che la nuova disciplina delineata da Consip in merito alla rilevanza degli illeciti *antitrust* definitivamente accertati come possibile causa di esclusione dalla procedura di gara appare coerente con quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016<sup>1</sup> - come precisata dalle Linee Guida dell'ANAC n. 6/2016 emanate in attuazione del comma 13 del medesimo articolo<sup>2</sup> -, oltre che idonea ad assicurare un adeguato effetto di deterrenza nella commissione di illeciti *antitrust* nell'ambito di gare pubbliche.

---

<sup>1</sup> Secondo l'art. 80, comma 5, lett. c), le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora: "...c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione".

<sup>2</sup> ANAC, Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la



L'attuale formulazione della clausola<sup>3</sup>, nel fare riferimento agli *illeciti antitrust definitivamente accertati* e alle indicazioni rese nelle citate Linee Guida n. 6, attribuisce effettiva rilevanza, come grave illecito professionale, alla violazione della normativa *antitrust* il cui accertamento abbia assunto carattere di definitività, così come previsto dall'art. 80, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (sul punto modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, c.d. 'correttivo'<sup>4</sup>).

La clausola risulta altresì in linea con la *ratio* della normativa comunitaria, che qualifica l'illecito *antitrust* come un'ipotesi di grave violazione dei doveri professionali, tale da consentire l'esclusione dalla procedura di gara dei soggetti coinvolti<sup>5</sup>. La clausola di esclusione, inoltre, appare idonea ad incidere specificamente sulla procedura di gara in essere così da scoraggiare il ricorso a pratiche collusive nell'ambito di gare pubbliche<sup>6</sup>.

Anche il riferimento alle misure di *self cleaning*<sup>7</sup>, rispetto alle quali la disciplina stabilisce l'obbligo di produrre tutti i documenti pertinenti, risulta coerente con quanto indicato nell'art. 80, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 6 dell'ANAC. Peraltro, ai fini dell'operatività dell'istituto del *self cleaning*, potrebbero risultare rilevanti condotte particolarmente virtuose volontariamente assunte dagli operatori economici sanzionati dall'Autorità anche nel corso del procedimento sanzionatorio, o successivamente alla conclusione dello stesso, per superare le criticità anticoncorrenziali che hanno dato luogo agli illeciti accertati.

In conclusione, la nuova disciplina sull'illecito *antitrust* appare coerente con il quadro normativo nazionale e comunitario, oltre che con le Linee Guida n. 6 dell'ANAC attualmente in vigore,

---

*dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice».* Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

<sup>3</sup> Secondo la quale: “*Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: ... tra le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano gli illeciti antitrust definitivamente accertati o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (tra le quali rientrano i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c). Il concorrente nell'indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.A.C. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”. In tal caso e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione”.*

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 80, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016: “*Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna* (evidenziate le parole aggiunte dal decreto).

<sup>5</sup> Cfr. considerando 70 della direttiva 2014/23/UE, considerando 101 della direttiva 2014/24/UE e considerando 106 della direttiva 2014/25/UE, secondo i quali “...*le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di gravi o reiterate violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale*”.

<sup>6</sup> Ciò a differenza di quanto prevedeva la formulazione della clausola utilizzata nei precedenti bandi, che riferiva l'operatività della causa di esclusione in esame alle “*gare successive bandite dalla Consip ed aventi il medesimo oggetto*” (cfr. il parere dell'Autorità del 18 giugno 2015, AS1206 Bando di gara Consip-servizi integrati per gli istituti e i luoghi di cultura pubblici, in Boll. n. 31/2015).

<sup>7</sup> Cfr. nota 3: “...*nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione*”.

facendo riferimento agli illeciti *antitrust* definitivamente accertati e ponendosi a presidio, con finalità di deterrenza, del corretto dipanarsi del gioco concorrenziale nell'ambito delle procedure di gara pubbliche.

Occorre tuttavia considerare che il 12 giugno 2017 l'ANAC ha posto a consultazione pubblica un aggiornamento delle Linee Guida n. 6, che tiene conto delle modifiche apportate al d.lgs. n. 50/2016 dal d.lgs. n. 56/2017<sup>8</sup>. L'Autorità si riserva pertanto di svolgere ogni ulteriore valutazione che si renderà necessaria in considerazione delle nuove Linee Guida che verranno adottate.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26, legge n. 287/90, successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

---

<sup>8</sup> Aggiornamento delle Linee Guida n. 6 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*".

**AS1401 - CONSIP - FORNITURA DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI PER RE SINCRONIZZAZIONE CARDIACA (CRT) E SERVIZI CONNESSI**

Roma, 5 luglio 2017

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina predisposta da Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - Consip S.p.A. per una gara per la conclusione di un "Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi del comma 4, lett. a) dell'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di dispositivi impiantabili per re sincronizzazione cardiaca (CRT) e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni- Prima edizione (ID SIGEF 1907)", si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 giugno 2017, ha esaminato l'istanza.

Con riguardo alla disciplina relativa agli illeciti *antitrust* definitivamente accertati, il presente parere viene fornito limitatamente alle disposizioni che saranno inserite nella disciplina di gara, in considerazione delle modifiche introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, e che sono illustrate nel documento trasmesso e denominato "Disciplina relativa ad illecito *antitrust* definitivamente accertato".

L'Autorità ritiene che la nuova disciplina delineata da Consip in merito alla rilevanza degli illeciti *antitrust* definitivamente accertati come possibile causa di esclusione dalla procedura di gara appare coerente con quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016<sup>1</sup> - come precisata dalle Linee Guida dell'ANAC n. 6/2016 emanate in attuazione del comma 13 del medesimo articolo<sup>2</sup> -, oltre che idonea ad assicurare un adeguato effetto di deterrenza nella commissione di illeciti *antitrust* nell'ambito di gare pubbliche.

---

<sup>1</sup> Secondo l'art. 80, comma 5, lett. c), le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora: "...c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione".

<sup>2</sup> ANAC, Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

L'attuale formulazione della clausola<sup>3</sup>, nel fare riferimento agli *illeciti antitrust definitivamente accertati* e alle indicazioni rese nelle citate Linee Guida n. 6, attribuisce effettiva rilevanza, come grave illecito professionale, alla violazione della normativa *antitrust* il cui accertamento abbia assunto carattere di definitività, così come previsto dall'art. 80, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (sul punto modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, c.d. 'correttivo'<sup>4</sup>).

La clausola risulta altresì in linea con la *ratio* della normativa comunitaria, che qualifica l'illecito *antitrust* come un'ipotesi di grave violazione dei doveri professionali, tale da consentire l'esclusione dalla procedura di gara dei soggetti coinvolti<sup>5</sup>. La clausola di esclusione, inoltre, appare idonea ad incidere specificamente sulla procedura di gara in essere così da scoraggiare il ricorso a pratiche collusive nell'ambito di gare pubbliche<sup>6</sup>.

Anche il riferimento alle misure di *self cleaning*<sup>7</sup>, rispetto alle quali la disciplina stabilisce l'obbligo di produrre tutti i documenti pertinenti, risulta coerente con quanto indicato nell'art. 80, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 6 dell'ANAC. Peraltro, ai fini dell'operatività dell'istituto del *self cleaning*, potrebbero risultare rilevanti condotte particolarmente virtuose volontariamente assunte dagli operatori economici sanzionati dall'Autorità anche nel corso del procedimento sanzionatorio, o successivamente alla conclusione dello stesso, per superare le criticità anticoncorrenziali che hanno dato luogo agli illeciti accertati.

In conclusione, la nuova disciplina sull'illecito *antitrust* appare coerente con il quadro normativo nazionale e comunitario, oltre che con le Linee Guida n. 6 dell'ANAC attualmente in vigore, facendo riferimento agli illeciti *antitrust* definitivamente accertati e ponendosi a presidio, con

<sup>3</sup> Secondo la quale: "Nel *DGUE* devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: ...- tra le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano gli *illeciti antitrust definitivamente accertati* o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (tra le quali rientrano i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c). Il concorrente nell'indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice". In tal caso e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 80, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016: "Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna (evidenziate le parole aggiunte dal decreto).

<sup>5</sup> Cfr. considerando 70 della direttiva 2014/23/UE, considerando 101 della direttiva 2014/24/UE e considerando 106 della direttiva 2014/25/UE, secondo i quali "...le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di gravi o reiterate violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale".

<sup>6</sup> Ciò a differenza di quanto prevedeva la formulazione della clausola utilizzata nei precedenti bandi, che riferiva l'operatività della causa di esclusione in esame alle "gare successive bandite dalla Consip ed aventi il medesimo oggetto" (cfr. il parere dell'Autorità del 18 giugno 2015, AS1206 Bando di gara Consip-servizi integrati per gli istituti e i luoghi di cultura pubblici, in Boll. n. 31/2015).

<sup>7</sup> Cfr. nota 3: "...nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione".

finalità di deterrenza, del corretto dipanarsi del gioco concorrenziale nell'ambito delle procedure di gara pubbliche.

Occorre tuttavia considerare che il 12 giugno 2017 l'ANAC ha posto a consultazione pubblica un aggiornamento delle Linee Guida n. 6, che tiene conto delle modifiche apportate al d.lgs. n. 50/2016 dal d.lgs. n. 56/2017<sup>8</sup>. L'Autorità si riserva pertanto di svolgere ogni ulteriore valutazione che si renderà necessaria in considerazione delle nuove Linee Guida che verranno adottate.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26, Legge n. 287/1990, successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

---

<sup>8</sup> Aggiornamento delle Linee Guida n. 6 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*".

**AS1402 - CONSIP - FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI –  
EDIZIONE 10**

Roma, 5 luglio 2017

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina predisposta da Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - Consip S.p.A. per una gara "*per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione decima - ID 1892*", si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 giugno 2017, ha esaminato l'istanza.

Con riguardo alla disciplina relativa agli illeciti *antitrust* definitivamente accertati, il presente parere viene fornito limitatamente alle disposizioni che saranno inserite nella disciplina di gara, in considerazione delle modifiche introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, e che sono illustrate nel documento trasmesso e denominato "*Disciplina relativa ad illecito antitrust definitivamente accertato*".

L'Autorità ritiene che la nuova disciplina delineata da Consip in merito alla rilevanza degli illeciti *antitrust* definitivamente accertati come possibile causa di esclusione dalla procedura di gara appare coerente con quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016<sup>1</sup> - come precisata dalle Linee Guida dell'ANAC n. 6/2016 emanate in attuazione del comma 13 del medesimo articolo<sup>2</sup> -, oltre che idonea ad assicurare un adeguato effetto di deterrenza nella commissione di illeciti *antitrust* nell'ambito di gare pubbliche.

---

<sup>1</sup> Secondo l'art. 80, comma 5, lett. c), le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora: "...c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione".

<sup>2</sup> ANAC, Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

L'attuale formulazione della clausola<sup>3</sup>, nel fare riferimento agli *illeciti antitrust definitivamente accertati* e alle indicazioni rese nelle citate Linee Guida n. 6, attribuisce effettiva rilevanza, come grave illecito professionale, alla violazione della normativa *antitrust* il cui accertamento abbia assunto carattere di definitività, così come previsto dall'art. 80, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (sul punto modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, c.d. 'correttivo'<sup>4</sup>).

La clausola risulta altresì in linea con la *ratio* della normativa comunitaria, che qualifica l'illecito *antitrust* come un'ipotesi di grave violazione dei doveri professionali, tale da consentire l'esclusione dalla procedura di gara dei soggetti coinvolti<sup>5</sup>. La clausola di esclusione, inoltre, appare idonea ad incidere specificamente sulla procedura di gara in essere così da scoraggiare il ricorso a pratiche collusive nell'ambito di gare pubbliche<sup>6</sup>.

Anche il riferimento alle misure di *self cleaning*<sup>7</sup>, rispetto alle quali la disciplina stabilisce l'obbligo di produrre tutti i documenti pertinenti, risulta coerente con quanto indicato nell'art. 80, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 6 dell'ANAC. Peraltro, ai fini dell'operatività dell'istituto del *self cleaning*, potrebbero risultare rilevanti condotte particolarmente virtuose volontariamente assunte dagli operatori economici sanzionati dall'Autorità anche nel corso del procedimento sanzionatorio, o successivamente alla conclusione dello stesso, per superare le criticità anticoncorrenziali che hanno dato luogo agli illeciti accertati.

In conclusione, la nuova disciplina sull'illecito *antitrust* appare coerente con il quadro normativo nazionale e comunitario, oltre che con le Linee Guida n. 6 dell'ANAC attualmente in vigore, facendo riferimento agli illeciti *antitrust* definitivamente accertati e ponendosi a presidio, con

---

<sup>3</sup> Secondo la quale: "Nel *DGUE* devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: "... tra le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano gli **illeciti antitrust definitivamente accertati** o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (tra le quali rientrano i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c). Il concorrente nell'indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.A.C. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice". In tal caso e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 80, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016: "Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna (evidenziate le parole aggiunte dal decreto).

<sup>5</sup> Cfr. considerando 70 della direttiva 2014/23/UE, considerando 101 della direttiva 2014/24/UE e considerando 106 della direttiva 2014/25/UE, secondo i quali "...le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di gravi o reiterate violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale".

<sup>6</sup> Ciò a differenza di quanto prevedeva la formulazione della clausola utilizzata nei precedenti bandi, che riferiva l'operatività della causa di esclusione in esame alle "gare successive bandite dalla Consip ed aventi il medesimo oggetto" (cfr. il parere dell'Autorità del 18 giugno 2015, AS1206 Bando di gara Consip-servizi integrati per gli istituti e i luoghi di cultura pubblici, in Boll. n. 31/2015).

<sup>7</sup> Cfr. nota 3: "...nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione".

finalità di deterrenza, del corretto dipanarsi del gioco concorrenziale nell'ambito delle procedure di gara pubbliche.

Occorre tuttavia considerare che il 12 giugno 2017 l'ANAC ha posto a consultazione pubblica un aggiornamento delle Linee Guida n. 6, che tiene conto delle modifiche apportate al d.lgs. n. 50/2016 dal d.lgs. n. 56/2017<sup>8</sup>. L'Autorità si riserva pertanto di svolgere ogni ulteriore valutazione che si renderà necessaria in considerazione delle nuove Linee Guida che verranno adottate.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26, Legge n. 287/1990, successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

---

<sup>8</sup> Aggiornamento delle Linee Guida n. 6 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*".



**AS1403 - CONSIP - ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI**

Roma, 5 luglio 2017

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina predisposta da Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - Consip S.p.A. per una gara per la conclusione di un "Accordo quadro con più operatori economici, ai sensi del comma 3 dell'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1934", si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 giugno 2017, ha esaminato l'istanza.

Con riguardo alla disciplina relativa agli illeciti *antitrust* definitivamente accertati, il presente parere viene fornito limitatamente alle disposizioni che saranno inserite nella disciplina di gara, in considerazione delle modifiche introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, e che sono illustrate nel documento trasmesso e denominato "Disciplina relativa ad illecito *antitrust* definitivamente accertato".

L'Autorità ritiene che la nuova disciplina delineata da Consip in merito alla rilevanza degli illeciti *antitrust* definitivamente accertati come possibile causa di esclusione dalla procedura di gara appare coerente con quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016<sup>1</sup> - come precisata dalle Linee Guida dell'ANAC n. 6/2016 emanate in attuazione del comma 13 del medesimo articolo<sup>2</sup> -, oltre che idonea ad assicurare un adeguato effetto di deterrenza nella commissione di illeciti *antitrust* nell'ambito di gare pubbliche.

---

<sup>1</sup> Secondo l'art. 80, comma 5, lett. c), le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora: "...c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione".

<sup>2</sup> ANAC, Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

L'attuale formulazione della clausola<sup>3</sup>, nel fare riferimento agli *illeciti antitrust definitivamente accertati* e alle indicazioni rese nelle citate Linee Guida n. 6, attribuisce effettiva rilevanza, come grave illecito professionale, alla violazione della normativa *antitrust* il cui accertamento abbia assunto carattere di definitività, così come previsto dall'art. 80, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (sul punto modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, c.d. 'correttivo'<sup>4</sup>).

La clausola risulta altresì in linea con la *ratio* della normativa comunitaria, che qualifica l'illecito *antitrust* come un'ipotesi di grave violazione dei doveri professionali, tale da consentire l'esclusione dalla procedura di gara dei soggetti coinvolti<sup>5</sup>. La clausola di esclusione, inoltre, appare idonea ad incidere specificamente sulla procedura di gara in essere così da scoraggiare il ricorso a pratiche collusive nell'ambito di gare pubbliche<sup>6</sup>.

Anche il riferimento alle misure di *self cleaning*<sup>7</sup>, rispetto alle quali la disciplina stabilisce l'obbligo di produrre tutti i documenti pertinenti, risulta coerente con quanto indicato nell'art. 80, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 6 dell'ANAC. Peraltro, ai fini dell'operatività dell'istituto del *self cleaning*, potrebbero risultare rilevanti condotte particolarmente virtuose volontariamente assunte dagli operatori economici sanzionati dall'Autorità anche nel corso del procedimento sanzionatorio, o successivamente alla conclusione dello stesso, per superare le criticità anticoncorrenziali che hanno dato luogo agli illeciti accertati.

In conclusione, la nuova disciplina sull'illecito *antitrust* appare coerente con il quadro normativo nazionale e comunitario, oltre che con le Linee Guida n. 6 dell'ANAC attualmente in vigore, facendo riferimento agli illeciti *antitrust* definitivamente accertati e ponendosi a presidio, con

<sup>3</sup> Secondo la quale: "Nel *DGUE* devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: "...- tra le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano gli *illeciti antitrust definitivamente accertati* o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (tra le quali rientrano i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c). Il concorrente nell'indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice". In tal caso e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 80, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016: "Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna (evidenziate le parole aggiunte dal decreto).

<sup>5</sup> Cfr. considerando 70 della direttiva 2014/23/UE, considerando 101 della direttiva 2014/24/UE e considerando 106 della direttiva 2014/25/UE, secondo i quali "...le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di gravi o reiterate violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale".

<sup>6</sup> Ciò a differenza di quanto prevedeva la formulazione della clausola utilizzata nei precedenti bandi, che riferiva l'operatività della causa di esclusione in esame alle "gare successive bandite dalla Consip ed aventi il medesimo oggetto" (cfr. il parere dell'Autorità del 18 giugno 2015, AS1206 Bando di gara Consip-servizi integrati per gli istituti e i luoghi di cultura pubblici, in Boll. n. 31/2015).

<sup>7</sup> Cfr. nota 3: "...nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione".

finalità di deterrenza, del corretto dipanarsi del gioco concorrenziale nell'ambito delle procedure di gara pubbliche.

Occorre tuttavia considerare che il 12 giugno 2017 l'ANAC ha posto a consultazione pubblica un aggiornamento delle Linee Guida n. 6, che tiene conto delle modifiche apportate al d.lgs. n. 50/2016 dal d.lgs. n. 56/2017<sup>8</sup>. L'Autorità si riserva pertanto di svolgere ogni ulteriore valutazione che si renderà necessaria in considerazione delle nuove Linee Guida che verranno adottate.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26, Legge n. 287/1990, successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

---

<sup>8</sup> Aggiornamento delle Linee Guida n. 6 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*".

**AS1404 - CONSIP - DISCIPLINA DI GARA PREDISPOSTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Roma, 5 luglio 2017

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina predisposta da Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip S.p.A. per la conclusione di un “*Accordo Quadro per ciascuno dei 7 lotti avente ad oggetto l’affidamento dei servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1881*”, si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 giugno 2017, ha esaminato l’istanza.

Con riguardo alla disciplina relativa agli illeciti *antitrust* definitivamente accertati, il presente parere viene fornito limitatamente alle disposizioni che saranno inserite nella disciplina di gara, in considerazione delle modifiche introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, e che sono illustrate nel documento trasmesso e denominato “*Disciplina relativa ad illecito antitrust definitivamente accertato*”.

L’Autorità ritiene che la nuova disciplina delineata da Consip in merito alla rilevanza degli illeciti *antitrust* definitivamente accertati come possibile causa di esclusione dalla procedura di gara appare coerente con quanto previsto dalla normativa di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016<sup>1</sup> - come precisata dalle Linee Guida dell’ANAC n. 6/2016 emanate in attuazione del comma 13 del medesimo articolo<sup>2</sup> -, oltre che idonea ad assicurare un adeguato effetto di deterrenza nella commissione di illeciti *antitrust* nell’ambito di gare pubbliche.

---

<sup>1</sup> Secondo l’art. 80, comma 5, lett. c), le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora: “...c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

<sup>2</sup> ANAC, Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

L'attuale formulazione della clausola<sup>3</sup>, nel fare riferimento agli *illeciti antitrust definitivamente accertati* e alle indicazioni rese nelle citate Linee Guida n. 6, attribuisce effettiva rilevanza, come grave illecito professionale, alla violazione della normativa *antitrust* il cui accertamento abbia assunto carattere di definitività, così come previsto dall'art. 80, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (sul punto modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, c.d. 'correttivo'<sup>4</sup>).

La clausola risulta altresì in linea con la *ratio* della normativa comunitaria, che qualifica l'illecito *antitrust* come un'ipotesi di grave violazione dei doveri professionali, tale da consentire l'esclusione dalla procedura di gara dei soggetti coinvolti<sup>5</sup>. La clausola di esclusione, inoltre, appare idonea ad incidere specificamente sulla procedura di gara in essere così da scoraggiare il ricorso a pratiche collusive nell'ambito di gare pubbliche<sup>6</sup>.

Anche il riferimento alle misure di *self cleaning*<sup>7</sup>, rispetto alle quali la disciplina stabilisce l'obbligo di produrre tutti i documenti pertinenti, risulta coerente con quanto indicato nell'art. 80, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 6 dell'ANAC. Peraltro, ai fini dell'operatività dell'istituto del *self cleaning*, potrebbero risultare rilevanti condotte particolarmente virtuose volontariamente assunte dagli operatori economici sanzionati dall'Autorità anche nel corso del procedimento sanzionatorio, o successivamente alla conclusione dello stesso, per superare le criticità anticoncorrenziali che hanno dato luogo agli illeciti accertati.

In conclusione, la nuova disciplina sull'illecito *antitrust* appare coerente con il quadro normativo nazionale e comunitario, oltre che con le Linee Guida n. 6 dell'ANAC attualmente in vigore, facendo riferimento agli illeciti *antitrust* definitivamente accertati e ponendosi a presidio, con

<sup>3</sup> Secondo la quale: "Nel *DGUE* devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: "... tra le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano gli **illeciti antitrust definitivamente accertati** o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (tra le quali rientrano i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c). Il concorrente nell'indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.A.C. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice". In tal caso e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 80, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016: "Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna (evidenziate le parole aggiunte dal decreto).

<sup>5</sup> Cfr. considerando 70 della direttiva 2014/23/UE, considerando 101 della direttiva 2014/24/UE e considerando 106 della direttiva 2014/25/UE, secondo i quali "...le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di gravi o reiterate violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale".

<sup>6</sup> Ciò a differenza di quanto prevedeva la formulazione della clausola utilizzata nei precedenti bandi, che riferiva l'operatività della causa di esclusione in esame alle "gare successive bandite dalla Consip ed aventi il medesimo oggetto" (cfr. il parere dell'Autorità del 18 giugno 2015, AS1206 Bando di gara Consip-servizi integrati per gli istituti e i luoghi di cultura pubblici, in Boll. n. 31/2015).

<sup>7</sup> Cfr. nota 3: "...nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione".

finalità di deterrenza, del corretto dipanarsi del gioco concorrenziale nell'ambito delle procedure di gara pubbliche.

Occorre tuttavia considerare che il 12 giugno 2017 l'ANAC ha posto a consultazione pubblica un aggiornamento delle Linee Guida n. 6, che tiene conto delle modifiche apportate al d.lgs. n. 50/2016 dal d.lgs. n. 56/2017<sup>8</sup>. L'Autorità si riserva pertanto di svolgere ogni ulteriore valutazione che si renderà necessaria in considerazione delle nuove Linee Guida che verranno adottate.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26, Legge n. 287/1990, successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

---

<sup>8</sup> Aggiornamento delle Linee Guida n. 6 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*".

**AS1405 - CONSIP - DISCIPLINA DI GARA PREDISPOSTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI**

Roma, 5 luglio 2017

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina predisposta da Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - Consip S.p.A. per una gara "*per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione quindicesima - ID 1894*", si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 giugno 2017, ha esaminato l'istanza.

Con riguardo alla disciplina relativa agli illeciti *antitrust* definitivamente accertati, il presente parere viene fornito limitatamente alle disposizioni che saranno inserite nella disciplina di gara, in considerazione delle modifiche introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, e che sono illustrate nel documento trasmesso e denominato "*Disciplina relativa ad illecito antitrust definitivamente accertato*".

L'Autorità ritiene che la nuova disciplina delineata da Consip in merito alla rilevanza degli illeciti *antitrust* definitivamente accertati come possibile causa di esclusione dalla procedura di gara appare coerente con quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016<sup>1</sup> - come precisata dalle Linee Guida dell'ANAC n. 6/2016 emanate in attuazione del comma 13 del medesimo articolo<sup>2</sup> -, oltre che idonea ad assicurare un adeguato effetto di deterrenza nella commissione di illeciti *antitrust* nell'ambito di gare pubbliche.

---

<sup>1</sup> Secondo l'art. 80, comma 5, lett. c), le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora: "...c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione".

<sup>2</sup> ANAC, Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.



L'attuale formulazione della clausola<sup>3</sup>, nel fare riferimento agli *illeciti antitrust definitivamente accertati* e alle indicazioni rese nelle citate Linee Guida n. 6, attribuisce effettiva rilevanza, come grave illecito professionale, alla violazione della normativa *antitrust* il cui accertamento abbia assunto carattere di definitività, così come previsto dall'art. 80, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (sul punto modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, c.d. 'correttivo'<sup>4</sup>).

La clausola risulta altresì in linea con la *ratio* della normativa comunitaria, che qualifica l'illecito *antitrust* come un'ipotesi di grave violazione dei doveri professionali, tale da consentire l'esclusione dalla procedura di gara dei soggetti coinvolti<sup>5</sup>. La clausola di esclusione, inoltre, appare idonea ad incidere specificamente sulla procedura di gara in essere così da scoraggiare il ricorso a pratiche collusive nell'ambito di gare pubbliche<sup>6</sup>.

Anche il riferimento alle misure di *self cleaning*<sup>7</sup>, rispetto alle quali la disciplina stabilisce l'obbligo di produrre tutti i documenti pertinenti, risulta coerente con quanto indicato nell'art. 80, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 6 dell'ANAC. Peraltro, ai fini dell'operatività dell'istituto del *self cleaning*, potrebbero risultare rilevanti condotte particolarmente virtuose volontariamente assunte dagli operatori economici sanzionati dall'Autorità anche nel corso del procedimento sanzionatorio, o successivamente alla conclusione dello stesso, per superare le criticità anticoncorrenziali che hanno dato luogo agli illeciti accertati.

In conclusione, la nuova disciplina sull'illecito *antitrust* appare coerente con il quadro normativo nazionale e comunitario, oltre che con le Linee Guida n. 6 dell'ANAC attualmente in vigore, facendo riferimento agli illeciti *antitrust* definitivamente accertati e ponendosi a presidio, con

<sup>3</sup> Secondo la quale: "Nel *DGUE* devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: ...- tra le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano gli *illeciti antitrust definitivamente accertati* o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (tra le quali rientrano i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c). Il concorrente nell'indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice". In tal caso e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 80, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016: "Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna (evidenziate le parole aggiunte dal decreto).

<sup>5</sup> Cfr. considerando 70 della direttiva 2014/23/UE, considerando 101 della direttiva 2014/24/UE e considerando 106 della direttiva 2014/25/UE, secondo i quali "...le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di gravi o reiterate violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale".

<sup>6</sup> Ciò a differenza di quanto prevedeva la formulazione della clausola utilizzata nei precedenti bandi, che riferiva l'operatività della causa di esclusione in esame alle "gare successive bandite dalla Consip ed aventi il medesimo oggetto" (cfr. il parere dell'Autorità del 18 giugno 2015, AS1206 Bando di gara Consip-servizi integrati per gli istituti e i luoghi di cultura pubblici, in Boll. n. 31/2015).

<sup>7</sup> Cfr. nota 3: "...nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione".



finalità di deterrenza, del corretto dipanarsi del gioco concorrenziale nell'ambito delle procedure di gara pubbliche.

Occorre tuttavia considerare che il 12 giugno 2017 l'ANAC ha posto a consultazione pubblica un aggiornamento delle Linee Guida n. 6, che tiene conto delle modifiche apportate al d.lgs. n. 50/2016 dal d.lgs. n. 56/2017<sup>8</sup>. L'Autorità si riserva pertanto di svolgere ogni ulteriore valutazione che si renderà necessaria in considerazione delle nuove Linee Guida che verranno adottate.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26, Legge n. 287/1990, successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

---

<sup>8</sup> Aggiornamento delle Linee Guida n. 6 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*".